



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/10/

Roma, 21 febbraio 2011

OGGETTO: Rivisitazione del comparto scuole – Indennità d'insegnamento.
Modelli organizzativi.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	=ROMA=

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'unita circolare della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, concernente l'oggetto.

Al riguardo, la predetta Direzione Centrale, come anticipato nel corso della riunione del 3 febbraio scorso, ha precisato che tale circolare ha natura meramente esplicativa e che la stessa sarà trasmessa a breve alle Direzioni delle Scuole, degli Istituti e dei Centri di formazione della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Roma, 10 febbraio 2011

OGGETTO: Rivisitazione del comparto scuole - Indennità d'insegnamento. Modelli organizzativi.

AI SIGNORI DIRETTORI
DELLE SCUOLE, DEGLI ISTITUTI E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

A seguito del monitoraggio disposto con le circolari del 6 e 8 ottobre 2010, riferito al periodo compreso dalla data anzidetta, fino al 22 dicembre 2010, sono emerse alcune criticità, che, se adeguatamente corrette, potrebbero non richiedere ulteriori interventi in tema di indennità d'insegnamento.

In particolare, le criticità emerse si riferiscono ad alcune prassi consolidate che differiscono dal quadro normativo preesistente, che non erano state rilevate e corrette.

Conseguentemente, la correzione di tali difformità, non solo è un fatto dovuto, ma dovrebbe essere risolutivo per evitare gli sforamenti di spesa.

Tali criticità si evidenziano come segue:

- a) difformità di procedure per quanto riguarda le modalità di recupero delle ore d'insegnamento prestate. Va ricordato, infatti, che l'indennità di insegnamento viene disposta ai sensi dell'art. 60 della legge nr. 121/81 e norme correlate, non per l'avvenuto insegnamento, ma per il recupero delle ore prestate dall'interessato a favore del proprio ufficio, dal quale era stato sottratto per effettuare l'insegnamento;

- b) questa condizione è prevista dalla normativa vigente e non può essere oggetto di dubbi. Pertanto, il ribadirla elimina il pericolo interpretativo di ritenere esistente un diritto personale assoluto alla liquidazione di tutte le ore d'insegnamento, comunque prestate;
- c) il recupero delle ore d'insegnamento, dovendosi effettuare a favore degli uffici a cui sono stati sottratti i docenti, non può che essere prestato nelle ore d'ufficio e secondo le modalità disciplinate dall'A.N.Q., in tema di prestazione di servizi, di pubblicità della programmazione, di trasparenza amministrativa e di equità gestionale;

In conclusione, ribadendo le disposizioni organizzative del lavoro concordate e condivise con le OO.SS., il quadro normativo esistente in tema di indennità non richiede stravolgimenti, essendo sufficiente il rispetto delle disposizioni suddette in tema di:

- 1) orario d'ufficio, articolato con orario 08:00/14:00 e 15:00/18:00; il recupero delle ore d'insegnamento non può che essere collocato in quelle fasce orarie;
- 2) orario di servizio giornaliero prestato; non può mai superare il limite massimo previsto dall'A.N.Q. Pertanto, non si potrà superare il numero di ore che, sommate a quelle ordinarie, portino ad eccedere sul limite di nr. 9 ore;
- 3) recupero; non potendosi definire esigenza improvvisa ed imprevedibile, dovrà essere programmato ed esposto all'albo, come momento di trasparenza e correttezza amministrativa. Lo stesso non può essere effettuato nel giorno di riposo settimanale o di congedo.

Qualora condivisi questi principi, la rivisitazione del quadro normativo in tema di corresponsione dell'indennità d'insegnamento potrebbe non avere bisogno di essere richiesto e le risorse finanziarie assegnate rivelarsi sufficienti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Pazzanese